

Regolamento per il conferimento di Contratti di Ricerca da lavoro dipendente a tempo determinato per i titolari dei Contratti di Ricerca presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificata dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79
Emanato con D.R. n. 3 del 22/01/2026



Regolamento per il conferimento di Contratti di Ricerca da lavoro dipendente a tempo determinato per i titolari dei Contratti di Ricerca presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79

CAPO I
PARTE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto

- 1.1** Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari dei **“Contratti di Ricerca”**, di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificata dalla Legge 29 giugno 2022, n.79.
- 1.2** Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
- a. **“Università”**, l'Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano;
 - b. **“Selezione”**, le procedure di selezione dei **Contrattisti di Ricerca Post-Doc** dell'Università, svolte mediante bandi di concorso per titoli e colloquio dei candidati, con adeguata pubblicità degli atti;
 - c. **“Commissione giudicatrice”**, la Commissione che si occupa della selezione dei **Contrattisti di Ricerca Post-Doc**, nominata dal Rettore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, per valutare le candidature presentate per la copertura dei posti messi a concorso;
 - d. **“Contrattisti di Ricerca Post-Doc”**, il personale universitario non di ruolo titolare di un **Contratto di Ricerca**, per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca (ad esempio con ruolo di: *Principal Investigator; Workpackage Leader; Task Leader; Task member*).

Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione

- 2.1** L'Università può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, i Contratti di Ricerca finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
- 2.2** Il Contratto di Ricerca è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sottoscritto tra l'Università e i soggetti individuati con le modalità descritte nel presente articolo.
- 2.3** I Contratti di Ricerca vengono stipulati ad esito delle procedure di Selezione espletate dall'Università con le modalità previste dal presente Regolamento, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2.4** La stipula dei Contratti di Ricerca può avvenire, altresì, mediante

conferimento diretto, a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali (es. nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie 'MSCA'), riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore.

- 2.5** L'Università è impegnata a perseguire i suoi principali obiettivi di ricerca e di formazione in un ambiente (fisico e intellettuale) in cui tutti - gli studenti, la Faculty, lo staff - ricevono e offrono agli altri pari opportunità, dignità e trattamento, indipendentemente dal genere, orientamento sessuale, etnia, religione, età e condizioni economiche. A tale finalità, il presente Regolamento, insieme a tutti i Regolamenti dell'Università per le selezioni del personale, rispetteranno i principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, in particolare il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani e il principio di superamento dei divari territoriali.

Articolo 3 – Durata del Contratto di Ricerca

- 3.1** I Contratti di Ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i Contratti di Ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 3.2** L'Università potrà sottoscrivere Contratti di Ricerca di durata diversa dal biennio, purché non inferiore a 6 mesi, quando ciò sia giustificato da motivate esigenze legate alla natura, all'articolazione o alla durata residua del finanziamento nazionale, europeo o internazionale di riferimento.
- 3.3** La durata complessiva dei Contratti di Ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 3.4** I Contratti di Ricerca non sono compatibili con le posizioni di cui all'art. 22-bis, 22-ter e con i contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 3.5** La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei

predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

CAPO II **SELEZIONE**

Articolo 4 – Attivazione della Selezione

- 4.1** Nei limiti dei posti disponibili e dei fondi assegnati ai Dipartimenti, nonché delle risorse finanziarie dei Centri di Ricerca, i rispettivi Direttori, valutati i propri fabbisogni di ricerca, possono richiedere al Rettore — previo parere favorevole del Prorettore per la Faculty e del Prorettore per la Ricerca — la pubblicazione di specifici bandi di concorso, per titoli e colloquio, finalizzati alla stipula dei Contratti di Ricerca, da impiegare in specifici progetti di ricerca.
- 4.2** La Selezione sarà attivata, mediante ricorso al job market nazionale e internazionale, secondo le modalità descritte al presente capo II.
- 4.3** Il bando di concorso deve indicare:
- a. la tipologia contrattuale;
 - b. la durata;
 - c. il numero di posti;
 - d. la decorrenza: di norma il 1° del mese successivo all’approvazione degli atti della procedura di selezione;
 - e. il Dipartimento o il Centro di Ricerca di afferenza;
 - f. il Gruppo Scientifico Disciplinare, ovvero il Settore Scientifico Disciplinare;
 - g. il Progetto di Ricerca per cui viene attivata la posizione concorsuale con le specifiche relative al finanziamento correlato;
 - h. la responsabilità specifica all’interno del Progetto di Ricerca;
 - i. i requisiti di partecipazione e il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - j. le modalità e il termine di presentazione delle domande;
 - k. il trattamento economico e previdenziale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il trattamento economico potrà essere definito come importo fisso oppure all’interno di un intervallo retributivo, in funzione dell’esperienza e del curriculum del candidato.
- 4.4** L’Università richiede, ai propri Contrattisti di Ricerca Post-Doc, un regime di impegno a tempo pieno e un rapporto di esclusività.
- 4.5** I Contratti di Ricerca, di cui al presente Regolamento, non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferiti da istituzioni nazionali o estere, salvo quelle finalizzate esclusivamente alla mobilità internazionale, per motivi di ricerca.

- 4.7** I Contratti di Ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, specialistica o magistrale, dottorato di ricerca in Italia o all'estero e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 4.8** I Contratti di Ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo di Professori Associati o Ordinari e non possono essere computati ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 (precariato nella pubblica amministrazione).
- 4.9** Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Università e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea. L'Università può pubblicare, inoltre, il bando sui principali siti internazionali di job opening del settore.

Articolo 5 – Commissione giudicatrice

- 5.1** Per effettuare la Selezione, il Dipartimento ovvero il Centro di Ricerca di affiliazione si avvale di una Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, d'intesa con il Prorettore per la Faculty, su proposta del Direttore della struttura competente. La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri, tra cui il Responsabile del Progetto di Ricerca e il Direttore della struttura competente o suo delegato e un docente/ricercatore fellow. Almeno un componente della Commissione giudicatrice dovrà appartenere al medesimo Gruppo o Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso.
- 5.2** Possono far parte della Commissione giudicatrice i Professori in possesso di tenure, sia interni che esterni all'Università, nonché i Ricercatori Universitari del ruolo ad esaurimento e i Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (Assistant Professor).
- 5.3** Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che:
- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto d'unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 comma 4 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 commi 37 e ss. della Legge 20 maggio 2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - c) i Professori e i Ricercatori che hanno ricevuto, nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del Decreto rettorale di nomina della Commissione, una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 5.4** Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
- 5.5** La Commissione giudicatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro

collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.

Articolo 6 – Requisiti per la presentazione delle domande

- 6.1** Possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca, Ph.D. o equivalente, oppure, per i gruppi interessati, del titolo di specializzazione di area medica, conseguito in Italia o all'estero. Possono, altresì, presentare domanda gli studenti iscritti all'ultimo anno del dottorato (Ph.D. Candidate), oppure gli studenti che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Per il titolo che sarà conseguito all'estero, la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della Selezione.
- 6.2** Non possono presentare domanda di partecipazione:
- a) il personale universitario di ruolo a tempo indeterminato, nonché il personale universitario che ha usufruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla Legge n.79/2022;
 - b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di ruolo appartenente al Dipartimento o al Centro di Ricerca che richiede l'attivazione della Selezione, ovvero con il Rettore, il Consigliere Delegato o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Articolo 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande

- 7.1** Le candidature (*applications*) alla Selezione devono essere presentate esclusivamente tramite il modulo online disponibile sul sito dell'Università all'indirizzo "<https://www.unibocconi.eu/post-doc>", entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando. Il termine per la presentazione delle *applications* non può essere inferiore a 30 giorni e decorre dal giorno di pubblicazione sul sito web dell'Università.
- 7.2** Alle domande dovranno essere allegati, esclusivamente con modalità telematica, oltre alla ulteriore documentazione richiesta nel bando:
- a) il curriculum scientifico-professionale, incluso un elenco dei titoli e delle pubblicazioni in formato pdf;
 - b) i titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato nel bando.

Articolo 8 – Procedure di valutazione comparativa dei candidati

- 8.1** La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle *applications* per titoli, pubblicazioni e colloquio. I colloqui possono essere

effettuati anche in lingua diversa dall'italiano e mediante conference call, al fine di valutare la competenza scientifica dei candidati allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del bando, nonché le modalità di svolgimento, metodologia della ricerca e l'interesse a ricoprire la posizione contrattuale proposta dall'Università.

- 8.2** Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo, stilando la graduatoria, che sarà pubblicata sul sito web dell'Università.

CAPO III

CONTRATTO DI RICERCA – DIRITTI E DOVERI

Articolo 9 – Stipulazione del contratto

- 9.1** Al termine della procedura selettiva, l'Università presenta l'offerta contrattuale al candidato collocato al primo posto in graduatoria. Tale offerta specificherà: la tipologia contrattuale; il regime di impegno richiesto; la responsabilità nello svolgimento del Progetto di Ricerca; la durata e la data di inizio del rapporto di lavoro; il trattamento economico proposto, che non potrà essere inferiore ai minimi retributivi previsti dall'art.22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; le cause di cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Nell'offerta sarà altresì indicato il termine entro il quale il candidato vincitore dovrà comunicare la propria accettazione, anche con modalità semplificate (es. tramite posta elettronica).
- 9.2** Nel caso di accettazione dell'offerta, l'Università provvede a perfezionare il rapporto di lavoro mediante la stipula del Contratto di Ricerca. Il contratto avrà durata e decorrenza conformi a quanto stabilito nel bando.
- 9.3** Per le esigenze del medesimo Progetto di Ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori Contratti di Ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Direttore della struttura competente, su proposta motivata del Responsabile del Progetto di Ricerca, previa autorizzazione del Rettore della Faculty.
- 9.4** Il candidato dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del Contratto di Ricerca e dalla graduatoria.
- 9.5** Ai Contrattisti di Ricerca Post-Doc potrà essere attribuito, previo loro consenso, una limitata attività didattica integrativa, per un massimo di 48 ore d'aula frontale per semestre. Tale attività sarà remunerata alle tariffe annuali previste in Università per la specifica qualifica accademica.

- 9.6** Ai Contrattisti di Ricerca Post-Doc si applica il sistema di compatibilità e incompatibilità di cui al Codice Etico dei Professori e dei Ricercatori Bocconi e al Codice di Comportamento dei Professori e dei Ricercatori dell'Università Bocconi, come previsto dall'art. 6 della Legge 240/2010.

Articolo 10 – Valutazione dell'attività svolta

- 10.1** Ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga del Contratto di Ricerca, è prevista una valutazione dell'attività svolta, da effettuarsi entro tre mesi dalla scadenza del contratto. La valutazione è condotta dal Direttore della struttura competente, su proposta motivata del Responsabile del Progetto di Ricerca, tenendo conto delle funzioni assegnate e degli eventuali risultati scientifici prodotti. L'esito della valutazione è formalizzato con apposito atto del Direttore della struttura competente e trasmesso al Contrattista di Ricerca Post-Doc.

- 10.2** Il Direttore competente, sulla scorta di tale valutazione, può proporre al Dirigente della Divisione People & Culture il rinnovo o la proroga di tale contratto per un periodo funzionale al Progetto di Ricerca finanziato e comunque entro una durata massima di 5 anni, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 – Cessazione del rapporto di lavoro

- 11.1.** La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine stabilito nel contratto, o da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.

- 11.2.** Il Contrattista ha facoltà di recedere prima della scadenza del termine stabilito nel contratto, anche senza giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., purché dia un preavviso scritto di almeno 60 giorni o pari al periodo intercorrente tra la data del recesso e la data di scadenza del contratto, se inferiore a 60 giorni. In caso di mancato preavviso, il Contrattista è tenuto verso l'Università a una indennità equivalente a un importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

CAPO IV NORME FINALI

Articolo 12 – Norme finali

- 12.1** L'Università Bocconi, per quanto attiene la chiamata diretta dei ricercatori, di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., applica per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente Regolamento, ai vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi (ad esempio Fondo Italiano

per la Scienza, European Research Council, ecc.).

- 12.2** In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Direttore del Dipartimento oppure del Centro di Ricerca, tenuto conto del parere del Responsabile Scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.

Articolo 13 – Efficacia

- 13.1** Il presente Regolamento, previsto dall'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, adottato secondo le modalità di cui alla Legge 168/1989, entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito web dell'Università e al contempo sostituisce il previgente Regolamento adottato con Decreto rettorale n. 106 del 21 dicembre 2022.